

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 69

7 febbraio 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE BIGNAMI

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

Oggetto consiliare n. 1046

RELAZIONE

Spetta principalmente alle Regioni, nell'ambito della competenza legislativa loro attribuita dall'art. 117, comma 4, della Costituzione, sostenere e valorizzare il settore dello spettacolo, in particolare, nel campo della musica lirica e sinfonica.

Proprio in tale settore, opera nella nostra Regione, da circa due secoli e mezzo, il Teatro Comunale di Bologna, dal 1998 Fondazione, di cui sono soci fondatori obbligatori, oltre allo Stato, anche la Regione ed il Comune, ai quali spetta contribuire in maniera adeguata al suo funzionamento (come espressamente richiamato dall'atto costitutivo della Fondazione).

Pur con tutte le difficoltà economiche che recentemente questo Teatro ha incontrato, esso continua oggi a costituire uno dei principali punti di riferimento della vita culturale e della tradizione lirico sinfonica della nostra Regione, garantendo una elevata qualità della offerta artistica della nostra Regione e del Paese, trovando sempre più estimatori sia nella nostra regione che in tutte le parti del mondo dove il Teatro Comunale di Bologna ha calcato i palcoscenici, ponendosi al primo posto come presenze nel mondo.

Tale qualità è testimoniata non solo dall'incremento del numero degli abbonati (di cui il 17% sono giovani al di sotto dei trent'anni), ma anche dai numerosi inviti che il Teatro stesso riceve ad intervenire nei Festival di tutto il mondo.

A fronte di tutto ciò sta, però, il fatto, ben noto, che il Teatro Comunale di Bologna, come del resto tutti i più famosi teatri lirici-sinfonici, non è in grado di sostenersi solo con gli incassi del botteghino, né i contributi pubblici che attualmente riceve risultano adeguati a coprire i costi degli spettacoli, estremamente elevati sia per gli allestimenti che per gli artisti impegnati.

Né risulta sufficiente ad evitare un possibile deficit di gestione, la razionalizzazione dei costi effettuata negli ultimi anni, attraverso la realizzazione di allestimenti con propri tecnici, e con coproduzioni con altri prestigiosi teatri, oltre che attraverso riduzioni di personale (che attualmente ammonta a circa 270 unità contro i 553 dell'Arena di Verona, i 453 del Maggio Fiorentino, i 434 del San Carlo di Napoli).

Nemmeno nella Legge regionale 13/99, avente ad oggetto

“Norme in materia di spettacolo” la Fondazione del Teatro Comunale di Bologna ha trovato in questi anni adeguati strumenti di sostegno alla propria attività.

Tutto ciò premesso, dunque, il presente progetto di legge, nell'intento di salvaguardare la tradizione lirico/sinfonica che

vanta da secoli la nostra Regione, intende garantire un contributo specifico, e continuativo, a favore della Fondazione del Teatro Comunale di Bologna, affinché possa adeguatamente proseguire nello svolgimento delle proprie attività ed iniziative musicali e culturali in genere.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna riconoscendo la musica quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, riconosce e valorizza il ruolo svolto dal Teatro Comunale di Bologna come centro del Sistema Lirico Sinfonico della Regione Emilia-Romagna e, come punto di riferimento per tutti gli enti o fondazioni presenti nella regione e da essa in parte finanziati.

2. Per il fine di cui al comma 1, la Regione, che è Fondatore obbligatorio, concede un proprio contributo annuale sia al bilancio d'esercizio sia a concordate iniziative musicali specifiche.

Art. 2

Concessione del contributo

1. La Fondazione Teatro Comunale di Bologna è tenuta a presentare alla Regione, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione consuntiva delle attività svolte nell'anno solare precedente nel territorio regionale.

2. La relazione consuntiva di cui al comma 1, deve indicare per ciascuna opera lirica e concerto sinfonico o rappresentazione, il titolo, gli autori, il cast artistico, il Direttore musicale, le masse artistiche impiegate, il numero

delle rappresentazioni in sede e effettuate sul territorio regionale, nazionale e internazionale, l'ammontare dei costi sostenuti e il valore lordo degli incassi ed altri proventi da sponsor specifici, diritti televisivi e radiofonici, proventi da registrazioni percepiti dalla Fondazione stessa.

3. La Giunta regionale, determina annualmente l'entità del contributo da erogare alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna, sulla base dell'analisi della relazione consuntiva di cui al comma 1, e procede alla liquidazione della somma in un'unica soluzione, entro il 30 aprile dello stesso anno.

4. Il contributo di cui al comma 3 non dovrà comunque essere inferiore a Euro 3.300.000,00, incrementati annualmente del tasso di inflazione programmata.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".

